



VERBALE N.7 del 16/09//2015

**-Punto 1 - Parere sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011.**

Ricevuto in data 16/9/2015 .la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del:

Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui

Risultato di amministrazione al 1/1/2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 5, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);



- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione delle Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011, integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione "Il riaccertamento straordinario dei residui".

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle singole determinate di riaccertamento a cura dei responsabili di spesa e di entrata e correlate tabelle di analisi

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

#### **1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**



COMUNE DI FLORESTA – LIBRO VERBALI E DELIBERAZIONI DEL REVISORE UNICO

Dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 06/08/2015 come da relazione presentata dall'organo di revisione con verbale n.4 del 22/06/2015, emerge un risultato di amministrazione così composto:

	2014
Risultato di amministrazione (+/-)	265.646,61
di cui:	
a) Vincolato	198.321,60
b) Per spese in conto capitale	56.356,83
c) Per fondo ammortamento	
d) Per fondo svalutazione crediti	
e) Non vincolato (+/-) *	10.968,18

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/14</b>	<b>265.646,61</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	423.137,24
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	922.499,17
<b>NUOVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>765.008,54</b>

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica secondo opportuno campionamento di alcune voci significative di residui attivi cancellati.

Dalla verifica effettuata è emerso che dal controllo della risorsa 1204 all'oggetto rimborso dall'ATO per lo spazzamento vie e piazze dalla previsione di €.27.000,00 per un totale di 4 anni €.108.000,00 sono stati quantificati €.58.729,35 a seguito di conferenza di servizi con il comitato di gestione ;

dal controllo della risorsa 3013 all'oggetto canone depurazione fognaria a residuo iscritto in bilancio €.39.962,36 vengono mantenuti a residuo €.25.986,66 in conformità a quanto quantificato con delibera del commissario liquidatore dell'EAS n.42 del 20/10/2004.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica secondo opportuno campionamento di alcune voci significative di residui passivi cancellati. con particolare riferimento a quelli ex art. 183 comma 5 nella sua previgente formulazione.

Dalla verifica effettuata emerge che dal controllo degli interventi funzioni generali di amministrazione e di controllo di €.53.339,12 vengono mantenuti a residuo €.34.760,62



riguardanti indennità agli amministratori, spese di rappresentanza e rimborso spese viaggi.

Il risultato di amministrazione così rideterminato deve essere verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

#### **1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'organo di revisione ha verificato il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità per ogni capitolo di entrata.

L'organo di revisione prende atto che è stata utilizzata la riduzione percentuale del 24,70% per dubbia esigibilità così come risulta dagli allegati prospetti

L'importo accantonato per fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta pertanto a € 547.187,74

#### **1.2- calcolo dell'accantonamento per rischi di soccombenza**

Tenuto conto che il punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h), prevede che: «In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.»

L'organo di revisione prende atto dell'avvenuta ricognizione del contenzioso

#### **1.3- Il calcolo della quota accantonata per spese legali**



Relativamente alle spese legali (incarichi ad avvocati) il revisore prende atto che l'ente ha effettuato una ricognizione degli incarichi in corso da cui si evince che non tutti gli incarichi sono coperti da un impegno congruo e che pertanto viene accantonato nel risultato di amministrazione un fondo rischi per spese legali per € 50.000,00.

il revisore ritiene che tale importo a fronte della ricognizione analizzata sia congruo

#### **1.4- Il calcolo della quota accantonata per indennità di fine mandato**

Tenuto conto che anche il principio contabile 4/2, punto 5.2. lettera i) prevede che:

«le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile».

L'organo di revisione prende atto che non è stata accantonata alcuna indennità e pertanto invita l'Ente ad adeguarsi in conformità alla norma sopra citata mediante iscrizione al bilancio 2015

#### **1.5- Altri accantonamenti**

L'organo di revisione prende che non sussistano altri accantonamenti

## **2 - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce



in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato»

L'organo di revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad €0,00;

i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad €78.234,84

i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato ammontano ad €0,00

Dalla verifica effettuata è emerso che: le somme da iscrivere nel f.p.v riguardano €24.903,45 sulla parte corrente ed €53.331,59 in conto capitale.

L'organo di revisione prende atto che come previsto dal principio 4/2, punto 5.2, con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale anno 2014 liquidato nell'anno 2015, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non sono stati pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio 2015 mediante FPV.

L'organo di revisione con particolare riferimento ai residui passivi di cui alla precedente lettera C) prende atto della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV.



COMUNE DI FLORESTA - LIBRO VERBALI E DELIBERAZIONI DEL REVISORE UNICO

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (-)	€ -
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (+)	€ 78.234,84
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (+)	€ -
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 78.234,84



## 3- CONCLUSIONI

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)</b>		<b>265.646,61</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	<b>423.137,24</b>
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	<b>922.499,17</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	<b>78.234,84</b>
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) -(d)+(f) <sup>(2)</sup>	(-)	<b>78.234,84</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)</b>		<b>765.008,54</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione		<b>547.187,74</b>
fondo accantonamento contenzioso		
fondo accantonamento spese legali		<b>50.000,00</b>
fondo accantonamento indennità fine mandato		
<b>Totale parte accantonata (i)</b>		<b>597.187,74</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		<b>258.464,27</b>
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		<b>89.393,24</b>
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli da specificare di		
<b>Totale parte vincolata (l)</b>		<b>347.857,51</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>		
<b>Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)</b>		<b>- 180.036,71</b>
<b>Se (n) è negativo, occorre indicare le modalità di ripiano</b>		

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole con riserva di invitare l'Ente ad effettuare le opportune registrazioni nel bilancio provvisorio al fine di rendere subito operative le rettifiche dovute all'esito del riaccertamento straordinario.





COMUNE DI FLORESTA – LIBRO VERBALI E DELIBERAZIONI DEL REVISORE UNICO

Il bilancio di previsione 2015/2017 sarà già predisposto tenuto conto del riaccertamento straordinario.

**Il Revisore dei Conti**

**F.to Dott. Atonino Musumeci**